



**Regione Siciliana**  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Urbanistica

**Servizio 6 - Affari legali, contenzioso, ufficio  
consultivo e Segreteria del Consiglio Regionale  
Urbanistica**

tel. 091.7077297

pec:dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.:

tel. 091.7077982 - 091.7077831

[urp.urbanistica@regione.sicilia.it](mailto:urp.urbanistica@regione.sicilia.it)

prot. n. 18359 del 17.11.22

**OGGETTO:** Richiesta parere in ordine all'applicazione del comma 1, lett. a) dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n.78 per interventi di ristrutturazione edilizia. - Riscontro.

Al Comune di Milazzo  
Al Dirigente del 4° Settore Ambiente e Territorio  
[politicaterritorio@comune.milazzo.me.it](mailto:politicaterritorio@comune.milazzo.me.it)

Con riferimento alla richiesta di parere di cui all'oggetto posta da codesto Comune con nota prot. n. 84730 del 19/10/2022, registrata al protocollo generale di questo Dipartimento dell'Urbanistica in pari data al n. 16666 si rappresenta quanto segue.

Al fine di chiarire la questione sollevata, occorre preliminarmente fare riferimento alla normativa vigente riguardo alla definizione di "interventi di ristrutturazione edilizia".

L'art.3 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., comma 1, lett. d) recepito nella Regione Siciliana con l'art.1 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e ss.mm.ii., definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia specificando che gli stessi sono "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. (...).

Il D.L. n.76/2020 convertito con Legge n.120/2020 cd "Legge semplificazioni" ha ricompreso gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia.

Con D.L. n.17/2022 convertito con Legge 27/04/2022, n.34 cd "Decreto Energia" il sopra citato art.3., comma 1 lett.d) è stato ulteriormente modificato come di seguito: "(...) Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A (...) costituiscono interventi di

Responsabile procedimento \_\_\_\_\_ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso "B", Piano 3°, tel. 091.7077297 - 091.7077203,

Orario e giorni di ricevimento: lunedì 9,00 - 13,00; mercoledì 15,00 - 17,00; venerdì 9,00 - 12,00.

*ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."*

Il sopra citato articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, recita come di seguito:

*"1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo titolo:*

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;*
  - b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*
  - c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
  - d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;*
  - e) ghiacciai e i circhi glaciali;*
  - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;*
  - g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);*
  - h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;*
  - i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;*
  - l) i vulcani;*
  - m) le zone di interesse archeologico.*
- (...)"* fermo restando le eccezioni di cui al comma 2. dello stesso art.142.

Pertanto, il Decreto "Energia" ad aprile 2022 ha esteso la definizione di "interventi di ristrutturazione edilizia" anche per le aree tutelate per legge di cui all'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e, pertanto, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate (ai sensi dell'art. 142 del D.lgs n. 142/2004) anche con diversa sagoma, volume, sedime e prospetto cessano di essere considerati nuove costruzioni e sono classificati come "ristrutturazione edilizia".

Nella Regione siciliana, la legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 all'art.15, in merito alla costruzione di edifici nella zona di 150 metri dalla battigia, recita: *"Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:*

*a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati;*

(...)"

Alla luce di tutto quanto sopra, ai sensi dell'art.3 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., comma 1, lett. d), gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma,

---

Responsabile procedimento \_\_\_\_\_ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso "B", Piano 3°, tel. 091.7077297 - 091.7077203,

Orario e giorni di ricevimento: lunedì 9,00 - 13,00; mercoledì 15,00 - 17,00; venerdì 9,00 - 12,00.

prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, anche nella fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, sono intesi come “ristrutturazione edilizia”, tuttavia, secondo la disposizione di cui alla sopra citata legge regionale 12 giugno 1976, n.78, nella fascia di 150 metri dalla battigia, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti e realizzati prima dell’entrata in vigore della stessa legge regionale, dovranno avvenire “senza alterazione dei volumi già realizzati” anche con eventuali diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, fermo restando il nulla osta della competente Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali.

Il Comune, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa, può disciplinare l’attività edilizia, all’interno delle Z.T.O. per le quali ritiene necessario porre particolari tutele, con norme più restrittive rispetto alla normativa vigente.

La Dirigente del Servizio  
Arch. Silvia Casuccio



Il Dirigente Generale  
Arch. Calogero Beringheli



---

Responsabile procedimento \_\_\_\_\_ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso “B”, Piano 3°, tel. 091.7077297 - 091.7077203,

Orario e giorni di ricevimento: lunedì 9,00 - 13,00; mercoledì 15,00 - 17,00; venerdì 9,00 - 12,00.

